

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Nota relativa all'applicazione agli Atenei dell'art. 14 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33

Il decreto legislativo n. 33/2013, intitolato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla GU n. 80 del 5 aprile 2013 e in vigore dal 20 aprile successivo, riordina complessivamente i numerosi obblighi informativi a carico degli enti pubblici che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni attraverso numerose disposizioni normative. L'ambito disciplinare in cui si inserisce il decreto è pertanto particolarmente complesso anche in considerazione della portata applicativa sia in senso soggettivo che oggettivo ma certamente va riconosciuto a questo intervento del legislatore il pregio di aver fatto chiarezza e creato ordine in un settore rimasto fino a quel momento oggetto di interventi non coordinati e non finalizzati ad un obiettivo comune.

La norma in oggetto è peraltro strettamente e conseguentemente collegata alle disposizioni introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265", di cui rappresenta uno degli strumenti attuativi seppur non esclusivo, sulla base della delega di cui all'art. 1, comma 35 della stessa legge.

L'articolazione dei ruoli e delle funzioni principali previste dal d.lgs. 33 investe principalmente:

1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica che, ai sensi dell'art. 48, comma 1, definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente». Il DFP è inoltre titolare di numerose altre funzioni previste dalla legge sull'anticorruzione.
2. La CIVIT, che, ai sensi dell'art. 45, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile della trasparenza, introdotto dall'art. 43 che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione

previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

4. L'Organismo Interno di Valutazione – OIV che funge, ai sensi degli artt. Da 43 a 46, da organismo di raccordo tra le singole amministrazioni e la CIVIT nonché di verifica degli adempimenti e delle disposizioni di legge.
5. L'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR – che, ai sensi dell'articolo 60, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98, ha assunto anche il nuovo ruolo di valutazione del sistema delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca, pur nel rispetto dei principi generali dei poteri di indirizzo della CIVIT.

Dopo la trattazione di concetti a carattere generale, quali il principio di trasparenza e i limiti alla stessa, il principio di pubblicità dei documenti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, l'istituto dell'accesso civico, la qualità delle informazioni, l'accessibilità, la conservazione e il riutilizzo dei dati, il d.lgs 33 contempla all'art.11 l'ambito soggettivo di applicazione precisando che le pubbliche amministrazioni soggette all'osservanza delle disposizioni sono tutte quelle di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 e smi. Le stesse disposizioni si applicano inoltre, alle società partecipate dalle PA e alle società da esse controllate ai sensi dell'art.2359 del codice civile, limitatamente alle attività di pubblico interesse, le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 15 33 della legge anticorruzione.

Il Capo II del d.lgs 33 entra nel merito dei dati e informazioni che le PA debbono procedere a pubblicare. In particolare l'art. 14 si riferisce agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. Tali obblighi riguardano un ampio e complesso spettro di informazioni ben più ampie rispetto al preesistente obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 11, comma 8 del d.lgs 150/2009 (i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo). In particolare:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2¹, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3² e 4³ della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7⁴.

Gli interventi della CiVIT, con impatto diretto sulla portata e applicazione dell'art. 14, sono stati fino ad ora due.

Il primo con delibera n. 50/2013 intitolata "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", comunicata il 10 luglio 2013 dopo un iter di consultazione di poco più di un mese nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Va precisato che, durante l'iter di consultazione, il CoDAU aveva inviato alla CiVIT, una prima nota di osservazioni circa l'applicazione delle disposizioni del d.lgs 33, rilevando in maniera motivata, nei confronti dell'art. 14, che l'applicazione integrale delle lettere da a) ad f) agli Atenei non appariva coerente con lo spirito della disposizione⁵.

¹ Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi,

rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

² Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

³ Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

⁴ Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

⁵ Cita il CoDAU nella propria nota del 12 giugno 2013 alla CiVIT a proposito dell'art. 14: l'interpretazione letterale dell'art. 14, parrebbe escludere le Università dall'applicazione della norma, che fa riferimento "ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, [...]". Detta esclusione non è però confermata nell'allegato 1) della bozza, in base al quale gli adempimenti ex art. 14 del D.Lgs. 33/2013 riguardano tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001. A tal proposito si tratteggia brevemente il contesto di riferimento del mondo universitario, a chiarimento della successiva osservazione. Le Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, peraltro riconosciute e confermate da codesta Commissione nella delibera 9/2010, non sono dotate di titolari di incarichi politici di carattere elettivo aventi diretto legame con il territorio; infatti, il Rettore non è eletto direttamente dai cittadini, ma da personale dipendente, docente e tecnico-amministrativo, dell'Università. I Consigli di Amministrazione ed i Senati Accademici, con varie peculiarità legate ai singoli statuti, sono costituiti anche da studenti e dipendenti. Si evidenzia inoltre che, nell'iter formativo del d.lgs. 33/2013, analoghe previsioni di

L'allegato 1.1 della delibera v. 50/2013 classifica tuttavia gli adempimenti relativi all'art. 14 tra quelli dovuti da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001, enti pubblici comunque denominati, istituti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per le quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentari e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le Fondazioni.

Con ulteriore nota del 31 luglio 2013, diretta al Dipartimento della Funzione Pubblica che nel frattempo con l'entrata in vigore della legge n. 98/2013 e con l'emanazione del decreto legge n. 101/2013 ha assunto un ruolo più incisivo nelle attività di monitoraggio per l'applicazione della legge n. 190/2012 e delle norme di attuazione⁶, alla CIVIT e all'ANVUR, il CoDAU ha argomentato nuovamente e ulteriormente le ragioni giuridiche e i presupposti logici in base ai quali gli obblighi informativi dell'art. 14 non dovrebbero essere applicabili agli Atenei per diverse evidenti ragioni.

Già la sola interpretazione letterale dell'art. 14, parrebbe escludere le Università dalla sua applicazione, facendo riferimento "ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, [...]". La CIVIT, infatti non spiega perché a suo avviso l'art. 14 sarebbe applicabile a tutte le amministrazioni di cui al DLgs 165, art. 1, comma 2, limitandosi solamente a ribadire, senza motivare, la sua interpretazione. A tale proposito la nota del CoDAU è stata inviata anche al Dipartimento della Funzione Pubblica oltre che all'ANVUR poiché la CIVIT, pur emanando delibere vincolanti per i destinatari, non rappresenta per sua stessa natura il legislatore originario e conseguentemente fornisce a propria volta interpretazioni seppur autorevoli ma non autentiche.

Partendo dai profili più propriamente giuridici, si rileva certamente che la formulazione letterale dell'art. 14 è nel senso contrario a quanto sostiene la CIVIT, perché, secondo la frase e la stessa punteggiatura, si riferisce "ai titolari di incarichi politici", specificando che questi ultimi sono sia quelli "di carattere elettivo", sia quelli "comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico". Questi ultimi, quindi, secondo la formulazione letterale del comma, possono intendersi una sottospecie degli "incarichi politici". All'interno delle Università, come detto più volte esplicitato in varie circostanze, non vi sono incarichi di questo tipo.

Altra osservazione da parte del CoDAU si ricollega alla lettura del D.Lgs. 39/2013 (emanato quasi negli stessi giorni del D.Lgs 33/2013), il quale fornisce una definizione dei "componenti di organi di indirizzo politico", nella quale non possono assolutamente rientrare le cariche universitarie. Sarebbe quanto meno singolare che, a fronte degli stessi organismi citati dal legislatore in due distinti interventi normativi si potesse pensare che nel primo sono ricompresi gli Atenei mentre nel secondo non lo sono considerato poi che il D.lgs 39/2013 dovrebbe attuare la legge n. 190/2012. Si rileva inoltre che la stessa legge n. 190/2012 è quantomeno contraddittoria sul punto: il comma 34, infatti, con un riferimento più preciso e più stringente, dice che solo i commi dal 15 al 33 si applicano alle amministrazioni all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; il successivo comma 59, con un riferimento generale, afferma che "le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57" si applicano alle medesime amministrazioni. Se ne desume una situazione di incertezza alla quale la CIVIT ha fornito un'interpretazione estensiva nel senso di

pubblicazione di dati economico-patrimoniali riguardavano i dirigenti. Nella versione definitiva tali previsioni sono state eliminate, con ogni probabilità, a conferma dell'attenzione verso i reali detentori del potere di indirizzo politico. Da quanto appena osservato, si chiede che per gli Atenei l'applicazione dell'articolo possa essere così specificata: lettere a), b) c) per tutti gli interessati, lettere d) e) per gli interessati che sono anche dipendenti degli atenei, lettera f) non applicabile.

⁶ Vedi al riguardo la circolare n. 2/2013 del 19/07/2013 del DPF di attuazione del d.lgs 33/2013 con la quale di fatto il Dipartimento conferma la propria competenza nell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza nei confronti delle PA.

allargarne discrezionalmente l'ambito di applicazione ad enti ed organismi pubblici che non possiedono le caratteristiche di quelli di natura politica.

Si può inoltre sottolineare una ragguardevole differenza fra "incarichi" e "cariche". Nelle Università, pur nella differenza dei vari statuti, esistono "cariche" (come quelle di Rettore, di componente del CDA o del SA o di Direttore di Dipartimento), ma nessun "incarico politico"; esistono invece "incarichi dirigenziali amministrativi".

Il CoDAU concludeva la propria nota con la richiesta esplicita e motivata per quanto sopra esposto di non applicazione dell'art. 14 agli Atenei ovvero in subordine di un'applicazione differenziata nel seguente modo:

- lettere a), b) c): applicabile a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico amministrativo;
- lettere d) e) applicabile solo per i componenti che sono anche dipendenti degli Atenei;
- lettera f) non applicabile in assoluto.

Nel frattempo la CiVIT ha emanato, il 31 luglio 2013, la delibera n. 65/2013 proprio in tema di applicazione dell'art. 14 del d.lgs 33/2013 nella quale peraltro richiama tra le premesse, anche la prima nota del CoDAU, datata 12 giugno, senza peraltro darne conto nel conseguente dispositivo. La delibera, richiamate le funzioni di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione attribuiti alla CiVIT dall'art. 45, comma 1 del d.lgs 33, afferma con la consueta formula "esprime il seguente avviso" l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 14 alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 e smi oltre che agli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche, ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente (art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013), le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013) - sono, comunque, escluse le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati regolamentati e loro controllate (art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 33/2013) - gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione pubblica, ivi incluse le fondazioni.

Quanto infine all'individuazione dei titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, la delibera n. 65/2013 precisa che sono le stesse amministrazioni destinatarie a dover individuare tali soggetti anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività. Va peraltro precisato che la delibera n. 65/2013 cita nello specifico, a proposito della lettera f) dell'art. 14, comma 1 solo il caso dei Comuni rimandando di conseguenza al principio sopra affermato l'interpretazione per l'intera galassia degli enti appartenenti alla pubblica amministrazione.

In attesa di un'eventuale e definitiva risposta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che potrebbe intervenire con propria circolare sul quesito specifico del CoDAU del 31 luglio scorso, di cui al momento non si può avere certezza, considerato che decorrono tempi e scadenze prestabiliti per gli adempimenti di cui all'art. 14, cui corrispondono sanzioni previste dall'art. 49, comma 3 a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del d.lgs 33/2013 (20 aprile – 17 ottobre), si può individuare una possibile soluzione per identificare i titolari dell'esercizio di poteri di indirizzo politico negli Atenei, escludendo per ovvie ed evidenti ragioni la presenza di titolari di incarichi politici di carattere elettivo.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" (c.d. legge Gelmini), individua all'art. 2 i seguenti organi negli Atenei:

1) rettore;

- 2) senato accademico;
- 3) consiglio di amministrazione;
- 4) collegio dei revisori dei conti;
- 5) nucleo di valutazione;
- 6) direttore generale;

Il rettore risulta, in base alle disposizioni immediatamente successive, titolare della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Se a tali poteri di indirizzo si possa attribuire il carattere di "politico" nel senso richiamato dalla CiVIT non sembra così automatico e scontato sia perché non esplicitato dalla stessa *voluntas legis*, sia perché a norma della legge n. 240/2010 il rettore potrebbe essere anche un soggetto non appartenente all'Università che lo elegge, quasi a voler evidenziare ancora una volta come la figura non debba avere alcuna connotazione politica se non quella del corpo elettorale che ai sensi dei vari statuti lo elegge e che pertanto non trova legittimazione e legittimità da un corpo elettorale su base territoriale.

Rispetto agli altri organi previsti dalla legge Gelmini, al Senato accademico è attribuita una competenza generale a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, il che non sembra far rientrare quest'ultimo nell'accezione dell'esercizio di poteri di indirizzo politico così come definita dai documenti ufficiali finora presi in considerazione.

Più articolata è la previsione circa le funzioni generali del Consiglio di Amministrazione a cui sono attribuite le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. A tale affermazione va aggiunta la considerazione che, in base alle disposizioni della legge Gelmini, i suoi componenti non sono più soggetti, ad eccezione del rettore membro di diritto e dei rappresentanti degli studenti, ad elezione ma sottoposti a designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Nei casi in cui gli statuti hanno previsto modalità elettive, le stesse avvengono con una procedura di secondo grado dopo aver individuato le modalità di scelta e anche coloro che possono partecipare al meccanismo elettivo.

Un'ulteriore considerazione riguarda la previsione di cui all'art. 5 comma 4 della legge n. 240, relativa all'introduzione del bilancio unico negli Atenei. Non vi è dubbio che se da un lato la gestione del bilancio unico spetta al Direttore generale *in primis*, dall'altro la funzione di indirizzo strategico e decisionale sull'utilizzo delle risorse è di competenza del Consiglio di amministrazione orientando le scelte che implicano necessariamente l'impiego delle risorse economiche e strumentali.

Giova infine ricordare che già in occasione del citato d.lgs 150/2009 si faceva riferimento, in particolare nell'art. 15, alle responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo. In tal caso non vi era dubbio che tale funzione fosse individuata in capo esclusivo al Consiglio di amministrazione ma da allora e con riferimento alle Università si sta completando in modo ancora non esaustivo l'evoluzione normativa iniziata con la legge n. 240/2010 e proseguita con tutti i decreti di attuazione non ancora terminata, che ha cambiato l'assetto delle funzioni, lasciando aperto il dubbio che questa volta il medesimo legislatore del d.lgs 150/2009 abbia voluto fare

riferimento esclusivamente al concetto di potere politico in senso stretto e tradizionale⁷. D'altra parte l'articolo 6 della legge n. 168/1989 riconosce alle Università, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e che a tal fine, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione, le Università si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; si ricorda che la stessa CIVIT, con delibera n. 9/2010, ha espressamente riconosciuto questa particolare posizione all'interno dell'ordinamento generale.

Alla luce delle suddette considerazioni, ritenendo che l'adempimento di cui all'art. 14 non sia applicabile al caso delle Università, si auspica un prossimo e immediato pronunciamento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, la CIVIT e l'ARAN. Allo stato attuale, i presupposti evidenziati nelle righe precedenti, per quanto fondati e motivati, non appaiono sufficienti per garantire agli Atenei il corretto comportamento e quindi l'esenzione da eventuali sanzioni qualora decidessero di procedere alla non applicazione dell'art. 14. In tal caso, fermo restando quanto stabilito nella delibera CIVIT n. 65/2013 in base alla quale sono le stesse amministrazioni destinatarie a dover individuare i soggetti destinatari delle disposizioni dell'art. 14, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività, si ritiene che, con atto interno di ogni Ateneo (delibera dell'organo di governo) si possano generalmente individuare nel Rettore e nel Consiglio di amministrazione gli organi interessati.

⁷ In tal senso anche l'art. 4 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che si riporta integralmente:

Articolo 4 *Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità* (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.